



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE SICILIANA
Presidenza - Dipartimento Regionale
della Protezione Civile



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



BANDO DI GARA

**PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – M2C4 – INVESTIMENTO 2.1.B.**

**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CANALE
CAVAZZINI NEL TRATTO A VALLE DEL TORRENTE MONACI - LOTTO A**

CIG: B1BD6524FD - CUP: G68H2100036000

PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica 9 Catania

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura aperta

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa

IMPORTO: superiore alla soglia europea ex art. 14, comma 1, lett. "a" del d. ls 36/2023

LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Palagonia (CT) e Lentini (SR)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTE: telematica

PIATTAFORMA TELEMATICA: "Traspare"

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 24/06/2024, ORE 10:00

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA: 24/06/2024, ORE 11:00

Sommario

PREMESSE.....	3
1 DATI GENERALI	4
1.1 STAZIONE APPALTANTE - LUOGO DI ESECUZIONE - DESCRIZIONE DELL'APPALTO	4
1.2 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA.....	4
1.2.1 La piattaforma telematica di negoziazione	4
1.2.2 Dotazioni tecniche.....	5
1.3 MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA.....	5
1.4 FASI DI CARICAMENTO DELL'OFFERTA	5
1.5 AVVERTENZE.....	6
1.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI), ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) O CONSORZIO	7
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	9
3.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	9
3.2 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI.....	10
3.3 CLASSIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE.....	10
3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (CONTRATTO).....	10
3.5 FINANZIAMENTO.....	10
4 TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI.....	11
4.1 FASE 1: PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	11
4.2 FASE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI.....	11
4.3 CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO DELL'APPALTO.....	11
4.3.1 Revisione prezzi.....	11
4.3.2 Anticipazione.....	12
4.3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	12
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.....	14
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	14
6.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.2.1 Requisiti di ordine speciale dell'operatore economico.....	14
6.2.2 Requisiti di ordine speciale del progettista	15
6.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE	16
6.4 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE	17
7 AVVALIMENTO	19
8 SUBAPPALTO.....	20
9 GARANZIA PROVVISORIA, POLIZZE ASSICURATIVE.....	21
10 SOPRALLUOGO.....	22
11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
12 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
12.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
13 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato “A”	24
13.2 DGUE	26
13.3 GARANZIA PROVVISORIA.....	26
13.4 ALLEGATO “B”	26
13.5 ALLEGATO “C”.....	26

13.6 ALLEGATO “D”	26
13.7 ALLEGATO “E”	26
13.8 ALLEGATO “F” -	26
13.9 ALLEGATO “G”	26
13.10 ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC.....	26
13.11 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA (art. 94 del Codice dei Contratti)	27
13.12 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA (art. 95 del Codice dei Contratti)	29
13.13 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA (art. 98 del Codice dei Contratti)	29
13.14 ULTERIORI DICHIARAZIONI:	31
13.15 DISCIPLINA DELLE ESCLUSIONI (articolo 96)	33
13.16 CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI (articolo 97).....	34
14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35
15 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA. RIPARAMETRAZIONI.....	37
15.1 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA	41
15.1.1 Elaborati.....	42
16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TEMPORALE	44
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA.....	44
17 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	45
18 SVOLGIMENTO DELLE FASI PROCEDURALI DI GARA	46
18.1 FASE DELL’ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	46
18.2 FASE DELL’ESAME E VERIFICA DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA/TEMPO	46
18.3 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL’OFFERTA	47
18.4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	47
19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	48
20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	48
21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	49
22 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	49
23 ALTRE INFORMAZIONI	49

PREMESSE

In data 14/03/2024 prot. consortile 4123/2024 è stato sottoscritto l'Accordo di finanziamento avente ad oggetto l'intervento di **“Ripristino della funzionalità idraulica del canale Cavazzini nel tratto a valle del torrente Monaci - lotto A”**, con il quale sono disciplinati i rapporti tra i firmatari:

- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, n.q. di Amministrazione attuatrice;
- Consorzio di Bonifica 9 Catania, n.q. di Soggetto attuatore e Stazione Appaltante.

Il predetto intervento è incluso nel Piano di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Con Decisione a contrarre n. 23 del 26/03/2024 questa Stazione Appaltante ha deliberato di affidare mediante **procedura aperta** e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, l'appalto integrato degli interventi di che trattasi, ai sensi dell'articolo 44 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito “Codice dei Contratti” o “Codice”).

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, come definita dall'art 3, comma 1, lettera f) dell'allegato I.1 del Codice dei Contratti, nel rispetto di quanto ivi previsto all'articolo 71, comma 1, da aggiudicare ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'esame e verifica della documentazione amministrativa sarà svolta dal Responsabile Unico del Progetto, o da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della medesima stazione appaltante, così per come previsto dal **PUNTO 5.2** della linea Guida ANAC n. 3 approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione Giudicatrice, così per come previsto dall'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi in modalità telematica, e comunque dovrà salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni, ed opererà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice dei Contratti, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico.

La procedura di gara è espletata mediante **procedura telematica** e, pertanto, la partecipazione alla medesima presuppone la conoscenza delle regole tecniche inserite nella documentazione di gara pubblicata e disponibile sul sito <https://consorziobonifica9ct.traspare.com>.

Con Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 52 del 04.08.2023 è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di che trattasi il dott. Ing. Rossana Tarallo, Capo Settore Progettazione ed Esecuzione Opere di questo Consorzio.

Il progetto di che trattasi, individuato dal CUI n. 93079890872202300039, è presente nel Piano Triennale dei LL.PP. 2022-2024 approvato con Delibera del Commissario n. 62 del 05.10.2023.

Con Rapporto conclusivo di verifica del 25/03/2024 il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in oggetto - revisione Marzo 2024 è stato verificato ai sensi dell'art. 42 del Codice e, nella medesima data del 25/03/2024, il Responsabile Unico del Progetto ha emesso ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice il Verbale di Validazione.

Con Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 23 del 26/03/2024 è stato approvato il menzionato progetto di Fattibilità Tecnico Economica revisione Marzo 2024.

Alle procedure riguardanti gli interventi oggetto della presente gara trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120;
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Regolamento (UE) 2021/241;
- Regolamento finanziario (EU Euratom) 2018/1046;
- decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 2023, n. 41;
- articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”;
- articoli 2 e 3, paragrafo 3 del TUE;
- articoli 8, 10, 19 e 157 del TFUE;
- articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- Accordo di Concessione di finanziamento prot. consortile n.4123 del 14/03/2024.

1 DATI GENERALI

1.1 STAZIONE APPALTANTE - LUOGO DI ESECUZIONE - DESCRIZIONE DELL’APPALTO

La Stazione Appaltante è il Consorzio di Bonifica 9 Catania, Via Centuripe, 1/A-95128 Catania – pec: protocollo@pec.consorziobonifica9ct.it – sito web: www.consorziobonifica9ct.it

Il luogo di esecuzione dei lavori è il *Canale Cavazzini a valle del torrente Monaci* nel territorio comunale di Palagonia (CT) e Lentini (SR).

Codici di intervento: — **CIG: B1BD6524FD - CUP: G68H21000360006**

- **CPV: 45247111-1**; codice NUTS ITG 017

Descrizione sommaria: opere idrauliche finalizzate al ripristino della funzionalità idraulica dell’adduttore a pelo libero consortile, denominato canale Cavazzini.

1.2 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

L’appalto si svolgerà interamente con modalità telematica con caricamento dell’offerta tecnica ed economica e della relativa documentazione amministrativa solo ed esclusivamente sulla piattaforma telematica TRASPARE al seguente indirizzo <https://consorziobonifica9ct.traspares.com>, in dotazione dell’Ente.

1.2.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L’utilizzo della piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS - electronic Identification Authentication Signature), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee Guida AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli operatori economici tramite le comunicazioni sulla piattaforma. L’utilizzo della piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera difforme al “**Manuale operativo gara telematica**”, all’uopo predisposto.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle suindicate circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento e del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.2.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione della presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica informatica conforme a quella indicata nel presente bando e nel "Manuale operativo gara telematica" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

1.3 MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA TELEMATICA

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale <https://consorziobonifica9ct.trasparenza.com> attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. Gli operatori economici, dopo aver ultimato la propria registrazione, riceveranno all'indirizzo PEC un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le credenziali di accesso – utente e password - saranno quelle che l'operatore avrà indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla Piattaforma Telematica.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno seguire le indicazioni di cui all'art. 4 del Manuale Operativo, nonché rispettare le indicazioni di cui ai successivi paragrafi del presente Disciplinare.

Con l'accesso alla sezione dedicata alla presente procedura di gara ciascun operatore economico potrà inoltrare richieste di chiarimento secondo le modalità di cui all'art. 5 del Manuale Operativo.

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 65, co.2, lettere b), c) e d) del Codice dei contratti, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 65, co. 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice dei contratti, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

N.B. Si precisa che le comunicazioni di cui al Codice dei Contratti avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, di cui al presente paragrafo. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo, dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

1.4 FASI DI CARICAMENTO DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno effettuare il caricamento dell'offerta con le modalità contenute all'interno del "Manuale operativo gara telematica" **entro le ore 10:00** del giorno **24/06/2024** e secondo quanto di seguito descritto:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

Entro il termine previsto dalla documentazione di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo "GARE".

Selezionata la procedura di gara l'operatore economico, tramite la funzione "PARTECIPA", potrà completare il procedimento di partecipazione:

- **Inserimento Documentazione Amministrativa:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA".

- **Inserimento Documentazione Tecnica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica nell'apposita "BUSTA TECNICA".

- **Inserimento Offerta Economica e Temporale:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica e l'offerta temporale firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA ECONOMICA E TEMPORALE".

- **Invio Offerta:** completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

1.5 AVVERTENZE

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando di gara.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando di gara.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel bando di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica esonerano espressamente l'Ufficio del Consorzio di Bonifica 9 CT, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.

L'email e la password necessarie per l'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la S.A. e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.

Il Gestore del Sistema e la S.A. non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente il Consorzio di Bonifica 9 CT e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall'utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell'abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

1.6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI), ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) O CONSORZIO

La documentazione amministrativa e quella tecnica e l'offerta economica e temporale richieste nel bando di gara dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale operativo, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo PEC tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, partecipare alla gara.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 107 del 29/12/2023;
- Manuale operativo di gara telematico (accesso alla piattaforma e regole tecniche di utilizzo della stessa);
- DGUE editabile per gli operatori economici e professionisti (messo a disposizione dalla piattaforma telematica TRASPARE, aggiornato alla disposizioni del nuovo Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);
- Allegato "A" – Domanda di partecipazione
- Allegato "B" identificazione del **titolare effettivo** [MEF 11 marzo 2022, n. 55] su format messo a disposizione dalla stazione appaltante;
- Allegato "C" dichiarazione di **mancanza di conflitto d'interesse**, resa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, singolarmente da parte dal titolare effettivo l'impresa concorrente e, eventualmente, da tutti i componenti che concorrono a qualificare l'impresa partecipante (direttore tecnico, socio di maggioranza ecc., secondo la conformazione societaria), su format messo a disposizione della stazione appaltante;
- Allegato "D" dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di avere preso visione del **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione**, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 31 gennaio 2024, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni

- normative, etiche e morali ivi contenute. Detto Piano è visionabile e scaricabile presso il sito web www.consorziobonifica9ct.it alla Sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione”;
- Allegato “E” adesione al **Protocollo di Legalità** su format messo a disposizione della stazione appaltante di cui alle Clausole di Autotutela “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato in data 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL. Ai sensi dell'articolo 83-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale;
 - Allegato “F” con il quale l'impresa accetta che un ente terzo certificatore accerti, verifichi ed attesti, durante l'intera esecuzione dei lavori e fino al collaudo degli stessi, il rispetto dei principi trasversali, in particolare del DNSH e tagging, previsti dal PNRR - **Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b** - ed inseriti nel presente bando di gara;
 - Allegato “G” (dichiarazioni requisiti di ordine generale, su format messo a disposizione dalla stazione appaltante).

Tutti i summenzionati documenti di gara sono resi disponibili gratuitamente in forma digitale sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 9 Catania: www.consorziobonifica9ct.it nella sezione Amministrazione Trasparente - “Bandi di Gara” - e sul sito della Piattaforma telematica TRASPARE al link: <https://consorziobonifica9ct.traspares.com/> nella sezione “Bandi di gara - Gare e procedure in corso”.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile, da parte degli operatori economici che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di appositi quesiti scritti, esclusivamente mediante la piattaforma telematica TRASPARE nell'apposita area “**richiesta chiarimenti**”, entro e non oltre il **decimo giorno antecedente la data fissata per la presentazione dell'offerta, e comunque non oltre il tempo fissato sul timing di gara visibile sulla piattaforma**.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il **sesto** giorno prima della scadenza dei termini per la ricezione delle offerte mediante la piattaforma Traspares. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine su indicato.

Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto e eventuali rettifiche e/o modifiche dopo la pubblicazione di tutti gli atti di gara, saranno pubblicate sulla Piattaforma Telematica TRASPARE e gli operatori economici concorrenti verranno notiziati in tempo reale.

Non sono ammesse e dunque non saranno pertanto prese in considerazione, le richieste di chiarimento telefoniche, ovvero con altri mezzi differenti da quelli stabiliti nel presente bando

La S.A. utilizzerà solo ed esclusivamente lo spazio “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione della graduatoria di aggiudicazione, cui rinverrà la comunicazione ex art. 90 del Codice.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti l'onere di monitorare lo spazio “Chiarimenti” al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

E' necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato “PEC” esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esonera la Piattaforma Telematica e di conseguenza la stazione appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, saranno inviate al mandatario/capogruppo e si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettere b), c) e d) del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio concorrente, si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione del concorrente ausiliato, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il presente bando si riferisce alla gara per l'appalto integrato di cui all'articolo 44 del Codice dei Contratti, relativo alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e all'esecuzione dei lavori di **"Ripristino della funzionalità idraulica del canale Cavazzini nel tratto a valle del torrente Monaci - Lotto A"**, da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei Contratti e con le modalità di cui all'articolo 110, del medesimo Codice dei Contratti e alla linea guida ANAC, n. 2, approvata dal Consiglio con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornata con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Si segnala sin da ora che, in fase di realizzazione della progettazione esecutiva, l'appaltatore avrà l'onere di redigere un documento a corredo del medesimo progetto che espliciti, esaurientemente, le opere di cui si compone l'intervento, la suddivisione per categorie omogenee, i costi della manodopera e della sicurezza.

Il contenuto di tale documento dovrà essere coerente con le proposte di migliorie formulate dall'Operatore Economico in fase di gara.

3.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

L'importo complessivo dell'intervento è pari a € **6.425.005,63**, di cui € **6.125.259,85** quale importo posto a base di gara, secondo l'articolazione di seguito indicata:

A1 - Importo lavori (a misura)	6.069.185,63 €
A1.1 - di cui incidenza manodopera (a misura)	887.921,86 €
A2 - Oneri sicurezza indiretti non soggetti a ribasso (a misura)	183.706,01 €
A3 - Indagini geognostiche (a misura)	40.782,64 €
A4 - Campionamento ed indagini ambientali (a misura)	15.291,58 €
A5 - Relazione geologica, inclusa cassa di previdenza (a misura)	12.019,22 €
A6 - Spese tecniche per redazione PE - CSP, inclusa cassa di previdenza (a corpo)	104.020,55 €
Importo soggetto a ribasso d'asta (A1+A3+A4)	6.125.259,85 €
IMPORTO COMPLESSIVO A CORPO E A MISURA (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	6.425.005,63 €

3.2 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Categ.	Categorie di opere costituenti l'intervento	Importo in euro	Classifica	Obbligatoria	Incidenza %	Tipo di Categoria
OG 6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE	6.252.891,64 €	VI	si	100,00	Prevalente/ Subappaltabile 50%
	TOTALE A MISURA					

Il Subappalto della categoria prevalente è ammesso fino al 50% dell'importo della stessa categoria, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il costo della manodopera è pari a € 887.921,86.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL EDILIZIA.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice è stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3 CLASSIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Categoria d'opera		ID.OPERE	Importo (€)
Strutture	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	4.677.609,09
Idraulica	D.02	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani	1.575.282,55

3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO (CONTRATTO)

Il corrispettivo di contratto viene determinato "a misura", ad eccezione delle spese tecniche per redazione Progettazione Esecutiva, inclusa cassa di previdenza, che sono determinate "a corpo".

Per la parte a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale.

3.5 FINANZIAMENTO

Con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato approvato l'elenco degli interventi previsti nel Piano di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", rep. n. 5 del 11 gennaio 2023, di cui l'intervento di cui al presente Bando fa parte.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con proprio Decreto rep. n. 312 del 01/02/2024, ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi di cui al sopra citato decreto rep. n. 5/2023, di cui l'intervento oggetto della presente procedura di gara denominato "**Ripristino della funzionalità idraulica del canale Cavazzini nel tratto a valle del torrente Monaci - lotto A**", per un importo complessivo pari a € 9.930.000,00, fa parte.

In data 15/02/2024 il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, con proprio decreto n. 8475/2024 ha prorogato i termini ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del DPCM 23 agosto 2022 degli interventi di cui al punto che precede.

In data 14/03/2024 prot. consortile 4123/2024 è stato sottoscritto l'Accordo di finanziamento avente ad oggetto l'intervento di **“Ripristino della funzionalità idraulica del canale Cavazzini nel tratto a valle del torrente Monaci - lotto A”**, con il quale sono disciplinati i rapporti tra i firmatari:

- Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile, n.q. di Amministrazione attuatrice;
- Consorzio di Bonifica 9 Catania, n.q. di Soggetto attuatore e Stazione Appaltante.

4 TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI

4.1 FASE 1: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A far data dal verbale di consegna delle attività, l'incaricato è tenuto a redigere la progettazione esecutiva che INDIVIDUA compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, delle proposte migliorative del Progettista aggiudicatario della presente gara, dei vincoli, dei pareri acquisiti, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla Stazione appaltante.

Il tempo massimo stabilito per il Progetto esecutivo, composto da tutti gli elaborati prescritti all'art. 22 dell'Allegato I.7 del Codice, è pari a giorni 65 (sessantacinque) naturali e consecutivi dalla disposizione del RUP di avvio della progettazione esecutiva.

In questo lasso temporale si intendono inclusi anche i tempi previsti per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta da parte di Enti terzi sul progetto esecutivo degli interventi in oggetto, depurati di giorni 7 (sette), che la Stazione Appaltante si riserva per la verifica e validazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 42 del Codice e per l'approvazione.

Per l'acquisizione dei suddetti pareri, autorizzazioni e/o nulla osta da parte di Enti terzi la Stazione Appaltante indice una Conferenza dei Servizi, in modalità semplificata e asincrona e con termini ridotti ex articolo 12, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 19 del 2024.

E' posto a carico dell'Appaltatore predisporre entro i termini richiesti dalla Stazione Appaltante tutta la necessaria documentazione a supporto delle richieste di pareri, autorizzazioni e/o nulla osta.

4.2 FASE 2: ESECUZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 480 (quattrocentottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice è prevista una penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. Tale penale non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo netto contrattuale per l'esecuzione dei lavori.

4.3 CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO DELL'APPALTO

4.3.1 Revisione prezzi

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, è prevista la clausola della “revisione prezzi”, così per come previsto dall'articolo 60, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, e comunque nel limite delle risorse di cui al comma 7, del medesimo articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, così come previsto dal medesimo articolo 60, comma 3, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4.3.2 Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'impresa aggiudicataria entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'anticipazione può essere incrementata fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare, di cui al cronoprogramma approvato dall'Ente concessionario.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice dei Contratti, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, saranno dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

4.3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per le clausole di revisione prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'articolo 120 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sempre che, nelle ipotesi previste, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possono ritenersi inalterate. Ai sensi del medesimo articolo 120, comma 15, si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e trasmissione all'ANAC, a cura del Responsabile Unico del Progetto, individuati nell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222 del Codice dei Contratti. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, di cui **all'articolo 1, lettera D), dell'allegato I.1**, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 e limitatamente ai servizi di progettazione, dell'articolo 66, comma 1, del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e che si siano registrati al portale della piattaforma TRASPARE dedicato alla S.A. ed abilitati alla gara, in regola con i requisiti richiesti, così come elencati di seguito.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 68 del Codice.

Il concorrente dovrà soddisfare i requisiti relativi alla "progettazione" mediante una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico che documenti il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali previsti nel presente bando;
- b) indicazione esplicita da parte dell'offerente, quale incaricato della progettazione, di uno o più operatori economici

di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice, anche tra loro riuniti in raggruppamento di cui alla lettera f) del citato comma, in possesso dei requisiti previsti;

- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante/i ai soli fini della progettazione, di uno o più operatori economici progettisti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. a), b), c), d), f), e g) del Codice, in possesso dei requisiti previsti.

Al fine di garantire efficienza e unicità della responsabilità il progettista non potrà fare ricorso all'avvalimento per qualificarsi, anche in considerazione degli stretti tempi dell'esecuzione.

Qualora l'operatore economico concorrente sia in possesso di una struttura tecnica al proprio interno qualificata per la progettazione oggetto del presente bando di gara, dovrà attestare, a pena di esclusione, che detta struttura sia in possesso dei requisiti previsti nel presente bando, in uno con la dichiarazione che certifichi per ognuno dei progettisti componenti la propria struttura tecnica, che non sussistono cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del medesimo Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'allegato II.12 Parte V.

5.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici e i professionisti attinenti al servizio di progettazione possono partecipare alla presente procedura di gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, all'atto del caricamento dell'offerta, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

L'articolo 68 trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alla presente procedura di affidamento, delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui **all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice dei Contratti**. Queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui **all'articolo 65, comma 2, lettera d) del medesimo Codice dei Contratti**, sono ad esse equiparate ai fini della qualificazione SOA.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice dei Contratti, rispettano la disciplina per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È fatto obbligo, agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti **dall'allegato II.12** al Codice dei Contratti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.

6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sia gli operatori economici che i professionisti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, e 98, del Codice dei Contratti.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea il possesso dei requisiti di ordine generale devono essere prodotti da una dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure documentazione/i idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di ordine generale previsti.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464.

6.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I requisiti di ordine speciale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario devono essere posseduti sia dall'operatore economico che dal professionista concorrente all'atto della presentazione dell'offerta, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti.

L'operatore economico e il professionista che intende partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.2.1 Requisiti di ordine speciale dell'operatore economico

Gli operatori economici di cui all'art. 65, comma 2 del Codice dei contratti, devono possedere l'attestazione di qualificazione (SOA) rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.

Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie ed all'importo delle stesse, è disciplinato **dall'allegato II.12**.

Il possesso di attestazione di qualificazione deve essere adeguata alla categoria e alla classifica dei lavori da appaltare (**OG6 - cls. VI**), e rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui alla presente procedura, nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto medesimo.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate **nell'articolo 2, comma 2, dell'allegato II.12** del Codice dei Contratti.

Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, così per come previsto dall'articolo 100, comma 5, lettera c) del Codice dei Contratti e dall'articolo 4, comma 1 **dell'allegato II.12** del medesimo Codice dei Contratti.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA, così per come previsto dal medesimo articolo 4, comma 3 **dell'allegato II.12** del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, dell'allegato II.12 del Codice dei Contratti, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice dei Contratti, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100, del Codice dei Contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo Codice dei Contratti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere speciale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure documentazione/i idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti.

6.2.2 Requisiti di ordine speciale del progettista

Ai sensi dell'articolo 66 del Codice dei Contratti, l'espletamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria è demandato a professionisti, con responsabilità personale sull'attività e nominativamente indicati in sede di offerta, con l'indicazione delle rispettive qualifiche. Per l'espletamento delle attività di architettura e ingegneria, il concorrente deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

1. il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui alla PARTE V dell'allegato II.12, del Codice dei Contratti;
2. il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
3. il possesso della laurea in Ingegneria vecchio ordinamento o specialistica, l'iscrizione all'apposito Albo professionale degli Ingegneri e l'abilitazione all'esercizio della professione;
4. Possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale del Progettista con massimale almeno pari ad almeno € 300.000,00;
5. Per la prestazione concernente lo studio geologico, il professionista geologo incaricato deve essere in possesso della laurea in Scienze Geologiche vecchio ordinamento o specialistica, l'iscrizione all'apposito Albo professionale dei Geologi e l'abilitazione all'esercizio della professione;
6. Avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie indicate nella tabella di cui al precedente punto 3.3 per un importo globale, in ciascuna categoria ivi contenuta, almeno pari a 1 volta l'importo complessivo stimato del presente bando, come di seguito meglio specificato:

CATEGORIA	CLASSE	IMPORTO A BASE DI GARA	IMPORTO REQUISITO
Idraulica	D.02	1.575.282,55	1.575.282,55
Strutture	S.03	4.677.609,09	4.677.609,09

Con riferimento alla comprova dei suddetti requisiti in fase di gara, l'O.E. dovrà produrre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, specifica autocertificazione nella quale dichiarerà di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Nella fase di verifica della congruità dell'offerta finalizzata all'aggiudicazione, il RUP richiederà all'impresa risultante prima nella graduatoria la produzione della documentazione probatoria comprovante quanto dichiarato dallo stesso O.E. in fase di gara. In caso di discordanza tra quanto dichiarato e la documentazione prodotta, l'O.E. verrà escluso dalla presente procedura di gara, con conseguente segnalazione all'ANAC per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Non può concorrere alla presente procedura di gara il Progettista che si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 42 del Codice dei Contratti e ai contenuti e modalità di cui all'allegato I.7 del medesimo Codice dei Contratti.

Tra queste situazioni è compresa anche l'attività di supporto alla verifica degli elaborati progettuali posti a base della gara.

Il Progettista non può ricorrere all'istituto del subappalto, così per come previsto dall'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatta salva l'eccezione per la relazione geologica, indagini geologiche, geotecniche e sismiche, campionamenti, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto indicato a cui verrà affidato l'incarico di progettazione, dovranno essere nominativamente indicati, già in sede di offerta, i professionisti incaricati della progettazione, nonché nome e qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e del soggetto incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Dovrà, altresì, essere indicato, già in sede di presentazione dell'offerta, il nominativo del soggetto indicato quale responsabile della progettazione, nonché il professionista Geologo incaricato della redazione e sottoscrizione delle relative Relazioni.

6.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Gli operatori economici e i Progettisti incaricati, verranno esclusi:

- quando ricorrono i motivi di esclusione previsti dagli articoli 94, 95 e 98 del Codice dei Contratti. Le circostanze di cui all'articolo 94 del medesimo Codice dei Contratti, sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del medesimo Codice dei Contratti, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali, definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di avere adottato misure (*self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice dei Contratti;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice dei Contratti, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non viene escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, del Codice dei Contratti, al fine di decidere sull'esclusione.

- quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, e precisamente quando un operatore economico concorrente abbia affidato a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante, negli ultimi tre anni;
- quando l'operatore economico concorrente non garantisce l'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, oppure di un'altra tipologia contrattuale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto);
- quando gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Inoltre, l'operatore economico concorrente dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione ad assicurare:

- una quota pari al 30% (TRENTA) delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 0% (ZERO) delle assunzioni necessarie di occupazione femminile (in considerazione della specificità del settore di impiego, si esercita la facoltà di deroga prevista al comma 7 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021).

Il concorrente che partecipa alla gara è escluso, dalla partecipazione alla presente procedura, nel caso in cui la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) [rilevazione da parte della stazione appaltante di un unico centro decisionale], sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idoneo a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

6.4 ULTERIORI MOTIVI DI ESCLUSIONE

L'operatore economico concorrente dovrà impegnarsi, a pena di esclusione, ad assicurare il rispetto dei seguenti ulteriori obblighi:

- In caso di aggiudicazione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 47, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2021, **ASSUMERE** per l'esecuzione del contratto una quota non inferiore al 30% di giovani, con età inferiore a trentasei anni.
- In merito alle ulteriori misure premiali di cui al menzionato art. 47, comma 4 del DL n. 77/2021 e con specifico riferimento alla prevista quota di genere femminile nelle nuove assunzioni, si ritiene di poter ricorrere all'applicazione delle deroghe indicate al comma 7 del medesimo art. 47, in relazione alle caratteristiche del progetto e alla peculiarità delle mansioni da svolgere nello specifico settore del lavoro (cantieri edili).
- utilizzo o impegno ad utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

- Soddisfare le scelte progettuali relative al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 Giugno 2022, di cui all'Allegato 02.16.A del PFTE oggetto della presente procedura di gara.
- Rispettare i principi DNSH e trasversali previsti dal PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b e le disposizioni relative ai principi del *tagging climatico e digitale* (cosiddetto *tagging ambientale*), nonché di conformarsi al raggiungimento del milestone e target associati alla misura M2C4 di riferimento.
Si segnala che il regime di riferimento per il DNSH è il "Regime 1" di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 e alle schede d'intervento n. 5 e n. 31 della circolare RGS MEF n. 32/2021 aggiornata dalla circolare RGS MEF n. 33 dell'ottobre 2022.

La verifica dei principi DNSH sarà riferita e applicata alle due differenti fasi previste dalle Linee guida di riferimento e, precisamente, alla FASE ex-ante e alla FASE ex-post, come di seguito rappresentato:

FASE EX-ANTE

In riferimento alla fase di affidamento della gara di appalto, l'operatore economico partecipante dovrà produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna, nel caso di aggiudicazione, a:

- razionalizzare l'uso dell'acqua: già in fase di gara il Concorrente dovrà dichiarare le misure da adottare per il riutilizzo dell'acqua di approvvigionamento e/o per ridurre al minimo dell'utilizzo in cantiere di acqua potabile da acquedotti ;
- fornire il Piano di Gestione dei Rifiuti e Piano di Gestione delle terre e rocce da scavo;
- usare materiali non dannosi per l'ambiente, trasmettendo alla Direzione Lavori, per la competente accettazione, preliminarmente all'utilizzo in cantiere, le schede tecniche di materiali e prodotti che l'appaltatore intende impiegare;
- Utilizzare, nell'ambito degli interventi in oggetto, materiali e relativi accessori tutti di ottima qualità e contraddistinti con il marchio CE.

FASE EX-POST

In riferimento alla fase di esecuzione dei lavori, l'operatore economico partecipante dovrà produrre apposita dichiarazione con la quale si impegna, nel caso di aggiudicazione ed a seguito dell'esecuzione dei lavori, a:

- migliorare i sistemi di adduzione e distribuzione irrigua dell'impianto oggetto dell'appalto;
- produrre attestazione di conferimento dei rifiuti ad impianti debitamente autorizzati;
- l'attestazione di conferimento dei rifiuti ad impianti di Recupero (R1-R13) debitamente autorizzati;
- il reimpiego di materiali provenienti da un ciclo di recupero ambientale nei conglomerati cementizi e/o bituminosi attraverso una Relazione di gestione dei rifiuti per una soluzione "R";
- Accettare che, oltre che la Stazione Appaltante, anche un Ente terzo certificatore accerti, verifichi ed attesti, durante l'intera esecuzione dei lavori e fino al collaudo degli stessi, il rispetto dei principi trasversali, in particolare del DNSH e tagging, previsti dal PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b - ed inseriti nel presente bando di gara.

Le veridicità delle suddette dichiarazioni sarà verificata dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, altresì, oltre a quanto previsto ai punti superiori, provvederà:

- al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione dell'esecuzione dell'opera oggetto del presente bando, al fine di individuare precocemente eventuali scostamenti e mettere in campo le opportune azioni correttive;
- nelle fasi di analisi delle offerte e al momento del pagamento di ogni SAL e saldo finale, alla verifica del rispetto delle condizioni correlate al principio DNSH. In caso di assenza dell'esito positivo delle predette verifiche e/o di mancato rispetto dei principi DNSH nelle diverse fasi di attuazione (ex-ante e ex-post) dell'intervento, la stazione appaltante non erogherà gli importi dovuti all'impresa aggiudicataria;

7 AVVALIMENTO

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta e, **a pena di nullità**, deve contenere l'indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 98, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 e con le modalità contenute nell'allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, del Codice dei Contratti, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purchè la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico.

Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'avvalimento non è consentito per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché tutte le dichiarazioni dell'ausiliario anch'esse firmate digitalmente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario, nonché la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o, laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale o, qualora, l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante, segnalerà all'Autorità Nazionale Anticorruzione tale comportamento per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'operatore economico può sostituire l'ausiliario entro il termine perentorio di **dieci giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante, in uno con tutta la documentazione richiesta per l'avvalimento con il nuovo soggetto giuridico.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** dalla procedura di gara del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto della categoria prevalente, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 119 del Codice, non può superare la quota del 50% (cinquanta per cento).

Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, ricomprese nella Tabella A di cui all'art. 2 comma 3, dell'allegato II. 12 del D.lgs. n.36/2023 sono subappaltabili, a scelta dell'appaltatore, fino al 100% in ossequio all'art. 119 del Codice.

Questa Stazione Appaltante, come previsto dal decreto a contrarre relativo alla presente procedura, ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, data la natura e la complessità delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1 del D.M 248/2016, consente il subappalto di queste categorie, a scelta dell'appaltatore, fino a non oltre il 50%.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui della Parte V, Titolo IV Capo II del Codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere e/o servizi ovvero parti di essi che si intende subappaltare.

Il contraente presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. (Analogha dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Anche per l'impresa eventualmente indicata per il subappalto, la Stazione appaltante verificherà il rispetto delle condizioni correlate al principio DNSH ("non arrecare danno significativo" di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 e alle schede d'intervento n. 5 e n. 31 della circolare RGS MEF n. 32/2021 aggiornata con la circolare RGS MEF n. 33 dell'ottobre 2022), e ai criteri trasversali, meglio specificate al paragrafo **Ulteriori motivi di esclusione** del presente bando.

L'operatore economico indicato come subappaltatore, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 98, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il possesso dell'iscrizione o della richiesta di iscrizione (antecedente alla data di scadenza della presentazione dell'offerta) alla white list presso la Prefettura di appartenenza per le categorie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

E' fatto espresso divieto, nell'intervento oggetto del presente bando di gara, che, nel corso dei lavori, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto, possa formare oggetto di ulteriore subappalto.

La predetta esclusione del "*subappalto a cascata*" è disposta per i seguenti motivi:

- specifiche caratteristiche dell'appalto;
- natura e complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
- rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;
- garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

L'operatore economico concorrente e il sub appaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così per come previsto dall'articolo 119, comma 6, del Codice dei Contratti.

9 GARANZIA PROVVISORIA, POLIZZE ASSICURATIVE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo a corpo e a misura dell'appalto, di Euro € 128.500,11 (centoventottomilacinquecento/11) a favore della Stazione appaltante, secondo le modalità di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La fideiussione, a scelta dell'operatore economico, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione dell'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, corredata dell'impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, e per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia e il suo eventuale rinnovo è ridotto del **30 per cento** per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del **50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del **10 per cento**, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti di cui al **comma 3**. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del **20 per cento**, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti **dall'allegato II.13** del Codice dei Contratti.

Inoltre la garanzia provvisoria deve contenere l'impegno del garante, al rilascio, in caso di aggiudicazione dell'appalto, della relativa garanzia definitiva a favore della stazione appaltante.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Inoltre, l'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto:

- a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet così per come perfettamente indicato nella Delibera ANAC 19 dicembre 2023, n. 606;

- a consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisendo, da parte del garante, l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale;
- a dare possibilità di accesso alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti nei medesimi siti per le verifiche di competenza.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione - nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni lavorativi.

Lo stesso procedimento di verifica si applicherà anche alla garanzia definitiva e a tutte le altre garanzie fideiussorie presentate dall'aggiudicatario e richieste all'occorrenza.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario, o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia, a seguito di soccorso istruttorio, con data di stipula successiva ai termini di presentazione della documentazione di gara, o di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, costituirà **causa di esclusione**.

Inoltre, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- una garanzia definitiva nella misura di cui all'articolo 117, comma 1, primo periodo, del Codice dei Contratti, e con le modalità di cui al medesimo articolo 117, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti. La garanzia, ai sensi dell'articolo 117, comma 7, del Codice dei Contratti, dovrà essere rilasciata con le modalità previste dall'articolo 106, comma 3 del Codice dei Contratti e dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del medesimo articolo 117. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del medesimo Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante:
- una garanzia di cui all'articolo 117, comma 10, del Codice dei Contratti, relativa alla copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, avente un massimale pari all'importo contrattuale oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00. La suindicata garanzia dovrà essere prodotta almeno dieci giorni prima del verbale di consegna dei lavori. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui **all'articolo 117, comma 12, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**. Si applicano inoltre i **periodi secondo e terzo del medesimo comma**.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10 SOPRALLUOGO

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 (duecentoventi/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

A tal fine si segnala che la causale del pagamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG che identifica la procedura che, per il presente appalto, è il seguente: B1BD6524FD
Detto pagamento può essere effettuato:

- mediante versamento on-line sul Portale dei pagamenti ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>;
- mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione tramite inserimento nel FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento avente data anteriore al termine fissato per la presentazione dell'offerta. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante o di inserimento di ricevuta recante data successiva al termine fissato per la presentazione dell'offerta, **l'offerta è dichiarata inammissibile**, così per come previsto dalle delibere ANAC n. 449 del 3 ottobre 2023 e n. 30 del 17 gennaio 2024. Proprio relativamente al contributo ANAC il soccorso istruttorio può infatti essere utilizzato per integrare la domanda con la produzione di atti o documenti attestanti fatti già avvenuti al momento della scadenza per la sua presentazione, risultando altrimenti non rispettata la scadenza prevista.

12 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura di gara devono essere presentate, esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica TRASPARE. Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente bando e dal Manuale operativo di gara telematica. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte, in carta semplice e recante l'intestazione identificativa dell'operatore economico partecipante, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico concorrente. Pertanto si invitano gli stessi ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine indicato nel presente bando di gara.

L'OFFERTA è composta da:

Documentazione amministrativa;

Offerta Tecnica;

Offerta Economico-Temporale.

L'operatore economico concorrente dovrà caricare a sistema nella piattaforma telematica la suindicata documentazione, secondo le indicazioni tecniche riportate e descritte nel presente bando di gara e del Manuale operativo di gara telematico.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di caricamento. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente, riceverà notifica del corretto caricamento a sistema della documentazione inviata.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati dai concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea, dovranno essere espressi in euro.

12.1 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'articolo 101, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

La stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a. integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. La mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impiego a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b. sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabile le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito, è **escluso dalla procedura di gara**.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico, comunque, non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del Codice dei Contratti, fino al giorno fissato per la loro apertura l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

13 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Allegato “A”

La domanda di partecipazione (Allegato “A”) deve essere sottoscritta, nei modi e con le modalità di cui al presente bando di gara, dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito o costituendo in raggruppamento o consorzio, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti il raggruppamento o consorzio.

Inoltre, in caso di concorrente costituito in **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo di mandatario, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, (**in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di avvalimento, ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e con le modalità di cui al presente bando di gara, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 100, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti necessari alla partecipazione alla gara, con esclusione dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, 96, 97, 98, del Codice dei Contratti, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento. La **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e con le modalità di cui al presente bando di gara, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di carattere speciale, di cui all'articolo 100, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti e copia dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta nelle forme e con le modalità di cui al presente bando di gara, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94, 95, e 98, del Codice dei Contratti;
- **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e con le modalità di cui al presente bando di gara, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei Contratti, ed **elenca** - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (**denominazione, ragione sociale e sede**) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- **originale o copia autentica del contratto**, stipulato secondo quanto prescritto dall'articolo 104, comma 1, del Codice dei Contratti e con le modalità di cui al presente bando, in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliare. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, ultimo periodo, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a

disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

13.2 DGUE

Per gli operatori economici e i professionisti, il documento viene messo a disposizione dalla piattaforma telematica, aggiornato alle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

13.3 GARANZIA PROVVISORIA

Resa secondo le modalità dell'art. 106 del Codice dei contratti;

13.4 ALLEGATO "B"

Dichiarazione attestante l'identificazione del titolare effettivo [MEF 11 marzo 2022, n. 55] su format messo a disposizione dalla stazione appaltante;

13.5 ALLEGATO "C"

Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse, resa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, singolarmente da parte del titolare effettivo l'impresa concorrente e, eventualmente, da tutti i componenti che concorrono a qualificare l'impresa partecipante (direttore tecnico, socio di maggioranza ecc., secondo la conformazione societaria), su format messo a disposizione della stazione appaltante;

13.6 ALLEGATO "D"

Dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 31 gennaio 2024, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute. Detto Piano è visionabile e scaricabile presso il sito web www.consorziobonifica9ct.it alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione";

13.7 ALLEGATO "E"

Adesione al Protocollo di Legalità su format messo a disposizione della stazione appaltante di cui alle Clausole di Autotutela "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL. Ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale;

13.8 ALLEGATO "F" -

L'impresa accetta che un ente terzo certificatore accerti, verifichi ed attesti, durante l'intera esecuzione dei lavori e fino al collaudo degli stessi, il rispetto dei principi trasversali, in particolare del DNSH e tagging, previsti dal PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b - ed inseriti nel presente bando di gara;

13.9 ALLEGATO "G"

Dichiarazioni requisiti di ordine generale, su format messo a disposizione dalla stazione appaltante;

13.10 ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC

13.11 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA (art. 94 del Codice dei Contratti)

Dichiarazione resa da operatore economico e professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 94 (Cause di esclusione automatica) del Codice dei Contratti, e precisamente:

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati (**comma 1**):
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-*quaterdieci* del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che non sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, ragioni di decadenza di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*bis*, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-*bis* del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato (**comma 2**).
- Ai sensi dell'**articolo 94, comma 3**, del Codice dei Contratti, l'esclusione di cui ai **commi 1 e 2** è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
 - a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - g. del direttore tecnico o del socio unico;
 - h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima (**comma 4**).

- L'operatore economico sarà altresì escluso se (**comma 5**):

- a. è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- b. non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito. A tal proposito si specifica che, l'operatore economico che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (articolo 47, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108), è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico della impresa dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, nonché l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti (articolo 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108), e non superiore a cinquanta, non tenuto a presentare in sede di caricamento dell'offerta il rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere detta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere regionale di parità.
- c. in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'operatore economico con un numero pari o superiore a cinquanta dipendenti (articolo 47, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108), tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, non ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;
- d. sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-*bis*, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e **dall'articolo 124 del Codice dei Contratti**. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-*bis*, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e. risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f. risulta essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

- Di non avere commesso violazioni gravi, **definitivamente accertate**, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'allegato II.10**. Il **presente comma** non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta (**comma 6**).

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima (**comma 7**).

13.12 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA (art. 95 del Codice dei Contratti)

Dichiarazione resa da operatore economico e professionista, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 95 (Cause di esclusione non automatica) del Codice dei Contratti, e precisamente:

- a. che non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b. che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse di cui **all'articolo 16** del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;
- c. che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d. che non sussistono rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi interscambiati con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e. che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

- Di non avere commesso violazioni gravi, **non definitivamente accertate**, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, quelle indicate **nell'allegato II.10**. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione (**comma 2**).

13.13 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA (art. 98 del Codice dei Contratti)

Dichiarazione resa da operatore economico e professionista ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 98 (Illecito professionale grave) del

Codice dei Contratti, e precisamente, l'illecito professionale è accertato quando si sono verificati almeno uno dei seguenti elementi:

- a. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17, della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al **comma 3, dell'articolo 94 del Codice dei Contratti**, di taluno dei reati consumati o tentati di cui al **comma 1, del medesimo articolo 94 del Codice dei Contratti**;
- h. contestata o accertata commissione da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al **comma 3 dell'articolo 94 del medesimo Codice dei Contratti**, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abuso di esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) di non essere incorso nei reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) di non essere incorso nei reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) di non essere incorso nei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione della gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante di uno degli elementi di cui all'articolo 98, comma 3, del Codice dei Contratti, e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa (**comma 4**).

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione agli elementi su elencati (**comma 6**):

- a. quanto alla **lettera a)**, i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b. quanto alla **lettera b)**, la presenza di indizi gravi precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrente della situazione escludente;



- c. quanto alla **lettera c)**, l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d. quanto alla **lettera d)**, la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e. quanto alla **lettera e)**, l'accertamento definitivo della violazione;
- f. quanto alla **lettera f)**, gli elementi ivi indicati;
- g. quanto alla **lettera g)**, gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h. quanto alla **lettera h)**, la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6, motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente (**comma 7**).

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al **comma 2 del medesimo articolo 98, del Codice dei Contratti**, e precisamente:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6, del medesimo articolo 98, del Codice dei Contratti.

13.14 ULTERIORI DICHIARAZIONI:

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente **dichiara**:

- **di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara integrale, nel presente bando di gara, nel manuale operativo di gara telematica, nelle eventuali risposte alle richieste di chiarimento ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- **di non essersi avvalso** dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. o di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii., ma che gli stessi si sono conclusi;
- **di avere preso conoscenza** e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica ed economica delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- **di avere nel complesso preso conoscenza** di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta tecnica e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- **di avere accertato** l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi e dovrà essere indicato a corredo dell'offerta tecnica con la produzione di un apposito cronoprogramma da cui risulti la coerenza con il cronoprogramma dell'intervento (esempio: tempistica di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti);
- **di avere effettuato** uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- **di manifestare** la volontà di ricorrere al subappalto indicandone le lavorazioni con riferimento alle categorie di lavoro come indicate nel presente bando;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- **di impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e previa apposizione del seguente **CUP G68H21000360006**;
- di accettare che, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
- **di non avere concluso** contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza della presente procedura di gara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un'altra tipologia contrattuale che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;
- **che la propria impresa** non occupa oltre cinquanta dipendenti e di non essere assoggettato all'obbligo di consegna, al momento della presentazione dell'offerta, della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **di assicurare** una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile.

Infine, a pena di esclusione, dichiara:

- di non partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- di non partecipare sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale,
- di non partecipare sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta per la medesima gara;
- quando un consorzio che ha designato un consorziato esecutore, partecipa, a sua volta, in una qualsiasi altra forma.

Indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto che deve essere corrispondente a quella oggetto della presente procedura di gara. Devono, altresì, essere **indicati** i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici **con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.**

Indica le posizioni INPS, INAIL, e CASSA EDILE.

Indica, per i professionisti, l'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza indicandone la data di iscrizione e il numero di iscrizione.



Indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad effettuare tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti la presente procedura di gara, in conformità con quanto disposto dagli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del medesimo Codice dei Contratti.

Autorizza la stazione appaltante, qualora un concorrente partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, così per come previsto dall'articolo 35, del Codice dei Contratti e secondo la tempistica prevista dal medesimo articolo 35, comma 2, lettere c) e d) del Codice dei Contratti oppure, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, indicare per quali parti dell'offerta contenente segreti tecnici o commerciali si intende esercitare il proprio diritto alla riservatezza, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

13.15 DISCIPLINA DELLE ESCLUSIONI (articolo 96)

Salvo quanto previsto dai **commi 2, 3, 4, 5 e 6, dell'articolo 96 del Codice dei Contratti**, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95, del Codice dei Contratti**.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui **all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, del Codice dei Contratti**, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al **comma 6 dell'articolo 96, del codice dei Contratti** e ha adempiuto agli oneri di cui ai **commi 3 e 4 del medesimo articolo 96 del Codice dei Contratti**.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico, contestualmente all'offerta, la comunica alla stazione appaltante, e alternativamente:

- a. comprova di avere adottato le misure di cui al **comma 6, dell'articolo 96, del codice dei Contratti**;
- b. comprova l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta e successivamente ottempera ai sensi del **comma 4, dell'articolo 96, del codice dei Contratti**.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta e comunica le misure di cui al **comma 6, dell'articolo 96, del codice dei Contratti**.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui al **comma 6, dell'articolo 96, del codice dei Contratti**.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui **all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, del Codice dei Contratti**, può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, esso non è escluso dalla procedura dell'appalto. A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito, nonché la tempestività della loro assunzione. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, non può avvalersi della possibilità prevista dai **commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 96, del Codice dei Contratti**, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludendo dalle procedure d'appalto:

- a. in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;



- b. per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c. per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle **lettere a) e b)**, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui **alle lettere b) e c)**, del **comma 8**, dell'articolo 96, del Codice dei Contratti se la pena principale ha una durata inferiore,rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione di cui **all'articolo 95, del Codice dei Contratti**, rilevano:

- a. per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui **all'articolo 95, comma 1, lettera a)**;
- b. per la sola gara cui la condotta si riferisce, nei casi di cui **all'articolo 95, comma 1, lettere b), c) e d)**;
- c. nel caso di cui **all'articolo 95, comma 1, lettera e)**, salvo che ricorra la condotta di cui al **comma 3, lettera b), dell'articolo 98**, per tre anni decorrenti rispettivamente:
 - 1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del **comma 1, dell'articolo 94**, oppure ai sensi del **comma 3, lettera h), dell'articolo 98**;
 - 2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;
 - 3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

L'eventuale impugnazione di taluno dei provvedimenti suindicati non rileva ai fini della decorrenza del triennio.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai **numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, dell'articolo 96, del Codice dei Contratti**, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio comincia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli **articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti**, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli **articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti**, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevarne la gravità, ai sensi del **comma 4, dell'articolo 98, del Codice dei Contratti**.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi **dell'articolo 94, comma 5, lettera e), del Codice dei Contratti**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13.16 CAUSE DI ESCLUSIONE DI PARTECIPANTI A RAGGRUPPAMENTI (articolo 97)

Fermo restando quanto previsto **dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6**, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al **comma 2** e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del **comma 2** o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al **comma 2** prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'**articolo 96, del Codice dei Contratti**, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95** o non è in possesso di uno dei requisiti di cui **all'articolo 100**, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

I commi 1 e 2, dell'articolo 97, del Codice dei Contratti, si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei Contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi, e individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente bando di gara con il **metodo aggregativo compensatore**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia e con le modalità di cui all'articolo 110, del medesimo Codice dei Contratti e alla linea guida ANAC, n. 2, approvata dal Consiglio con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornata con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione Giudicatrice, così per come previsto dall'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La valutazione dell'offerta tecnica ed economica sarà effettuata attraverso l'attribuzione dei seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Tecnica	85
Temporale	5
Economica	10
TOTALE	100

La Commissione Giudicatrice procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il **metodo aggregativo-compensatore** di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016 par. VI, n.1.

La formula che verrà utilizzata è la seguente:

$$P(i) = P_{R,i} + P_{T,i} + (\sum W_{Bn} * V_{Bn})$$

dove:

- $P(i)$ = punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-sima;
- $P_{R,i}$ = punteggio relativo al parametro "prezzo" assegnato all'offerta economico-temporale del concorrente i-esimo;
- $P_{T,i}$ = punteggio relativo al parametro "tempo" all'offerta economico-temporale del concorrente i-esimo;
- W_{Bn} = peso o punteggio attribuito ai parametro B_n di cui alla tabella dei punteggi sotto riportata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE SICILIANA
Presidenza - Dipartimento Regionale
della Protezione Civile



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

- V_{B_n} = coefficiente, variabile tra 0 e 1 (dopo la doppia parametratura per gli elementi qualitativi), della prestazione dell'offerta i -sima rispetto al requisito B_n

15 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA. RIPARAMETRAZIONI

La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione dell'offerta tecnica, applicando il **metodo aggregativo compensatore**, consistente nella costruzione di una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$Pt(i) = (\sum W_{Bn} * V_{Bn})$$

dove:

- Pt(i) = punteggio tecnico relativo all'offerta i-sima;
- W_{Bn} = peso o punteggio attribuito al parametro B_n di cui alla sottoriportata tabella 1;
- V_{Bn} = coefficiente, variabile tra 0 e 1 (dopo la doppia parametratura per gli elementi qualitativi), della prestazione dell'offerta i-sima rispetto al requisito B_n

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi discrezionali.

N.O.	CRITERIO	Punti Max
B.1	Caratteristiche metodologiche del servizio di progettazione	5
B.2	Migliorie tecniche	60
B.3	Sicurezza e accessibilità	15
B.4	Criteri premiali PNRR / Fattori ambientali	5
	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	85

I criteri vengono suddivisi in sub-criteri, secondo la tabella di seguito riportata:

OFFERTA TECNICA – TABELLA 1					
CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI
B.1	Caratteristiche metodologiche del servizio di progettazione	5	B.1	Caratteristiche metodologiche del servizio di progettazione L'Operatore Economico produce una relazione metodologica relativa alla propria struttura tecnico-operativa di progettazione che, sia per qualificazione ed esperienza dei professionisti che la compongono, sia per modalità operative nella gestione ed esecuzione dell'attività progettuale, sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento. Nella relazione potrà essere illustrata, inoltre, l'efficacia e la funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto.	5
B.2	Migliorie tecniche	60	B.2.1	Elementi, specifiche tecniche, caratteristiche prestazionali, gestazionali e di durabilità Proposte migliorative finalizzate al miglioramento dello standard funzionale/prestazionale dell'opera ed alla riduzione dei costi di manutenzione, che a titolo esemplificativo potranno riguardare la tenuta idraulica dei giunti, la difesa del canale dagli effetti dell'erosione dei terreni contermini e dei pendii dominanti il canale medesimo e la mitigazione del rischio idraulico.	45
			B.2.2	Logistica e Sicurezza Potranno essere proposte misure e metodologie operative per aumentare la sicurezza dei lavoratori nel cantiere e un'organizzazione logistica atta a garantire un migliore svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi delle lavorazioni con specifico riferimento alla riduzione del rischio di infortuni	5
			B.2.3	Gestione dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni e delle terre di scavo. Le proposte potranno riguardare, a titolo esemplificativo, le tecniche di gestione, movimentazione, riutilizzo e/o allontanamento dei materiali di scavo e/o di demolizione e quelle di minimizzazione degli impatti derivanti dal trasporto dei materiali e/o dalle lavorazioni di appalto. In ogni caso le proposte dovranno rispettare le previsioni di cui al D.M. n. 152/2022 e del D.P.R. 120/2017.	10
B.3	Sicurezza e accessibilità	15	B.3	Opere migliorative tese ad ottimizzare la sicurezza dell'opera e le condizioni di accessibilità alle aree.	15



B.4	Criteri premiali PNRR / Fattori ambientali	5	Migliorie nelle modalità attuative da adottare per il rispetto dei principi del DNSH	2	
			B.4.1		Con riferimento all'elaborato di progetto 02.17 – “Relazione DNSH”- le proposte migliorative potranno riguardare, a titolo esemplificativo, modalità di verifica e valutazione ex ante ed ex post, ivi compreso il controllo della spesa, finalizzate al . rispetto del principio del DNSH.
			Migliorie nelle modalità attuative da adottare nell'applicazione dei CAM		2
B.4.2	Con riferimento all'elaborato di progetto 02.16 di progetto – “Relazione sull'adozione dei CAM” l'Operatore Economico, dovrà proporre migliorie sull'utilizzo di materiali e sistemi basati su criteri minimi ambientali compatibili con le caratteristiche dell'opera.				
			Efficienza motoristica dei mezzi d'opera	1	
		B.4.3	Le proposte possono riguardare l'utilizzo di mezzi d'opera non stradali (NRMM) con efficienza motoristica conforme alla normativa Tier 5 (europea) o Stage V (americana) e/o di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica.		

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA (B1+B2+B3+B4) = 85

2	ELEMENTI QUANTITATIVI		Punti max
E	OFFERTA ECONOMICA	Ribasso (offerta economica) percentuale sull'importo complessivo (lavori soggetti a ribasso)	10
T	OFFERTA TEMPO	Offerta sul tempo di progettazione ed esecuzione dei lavori (riduzione massima 480 giorni sui 545 previsti nel progetto)	5
TOTALE PUNTI ELEMENTI QUANTITATIVI (E+T)			15
TOTALE PUNTI			100

La Commissione giudicatrice in seduta riservata (una o più sedute), esaminerà le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai summenzionati criteri B1, B2, B3 e B4 e ai corrispondenti Sub-criteri, in conformità al metodo aggregativo-compensatore.

I vari coefficienti di prestazione dell'offerta saranno calcolati con il metodo discrezionale tramite un coefficiente, variabile da zero a uno, ottenuto mediante l'applicazione della media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascuno dei componenti della Commissione giudicatrice sulla base di una valutazione graduata della seguente scala di giudizio, eventualmente utilizzando anche valori intermedi a quelli indicati nella sottostante tabella:

non proposto	0,0
Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,4
Discreta	0,6
Buona	0,8
Ottima	1,0

dove:

- **non proposto**, è l'offerta non consegnata;
- **insufficiente**, è l'offerta che consegna, in modo parziale, il criterio motivazionale richiesto senza dimostrare l'effettivo miglioramento o che preveda una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara;
- **sufficiente**, è l'offerta che consegna quasi completamente il criterio motivazionale richiesto senza un'adeguata e completa dimostrazione dell'effettivo miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara;
- **discreta**, è l'offerta che consegna in maniera completa il criterio motivazionale richiesto che dimostra l'effettivo miglioramento in maniera non completamente esaustiva;
- **buona**, è l'offerta che consegna e dimostri, in maniera completa ed esaustiva, il criterio motivazionale richiesto;
- **ottima**, è l'offerta che oltre a conseguire e dimostrare, in maniera completa ed esaustiva, il criterio motivazionale richiesto, presenti soluzioni particolarmente innovative e migliorative, adeguatamente giustificate.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Ciò al fine di garantire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi stabilito dalla Stazione Appaltante; la Commissione giudicatrice darà dunque luogo a n. 2 riparametrazioni, come indicato di seguito. Si riporta la modalità di calcolo per un singolo criterio.

Effettuata la prima riparametrazione, se nel punteggio tecnico complessivo (somma dei punteggi relativi ai menzionati criteri B1, B2, B3 e B4 riportati nella Tabella n. 1 "Offerta Tecnica") nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (seconda riparametrazione): la Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sulla somma dei punteggi relativi ai menzionati criteri B1, B2, B3 e B4, il massimo punteggio previsto per tale somma e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.

I coefficienti e i punteggi espressi da numeri decimali verranno arrotondati fino alla 4[^] (quarta) cifra decimale (arrotondamento all'unità superiore ove la quinta cifra sia maggiore o uguale a cinque).

Saranno **escluse** dalla valutazione le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara. In tali casi la Commissione provvederà ad assegnare il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Nel caso in cui alcune delle proposte integrative e/o modifiche migliorative presentate dall'offerente siano state valutate dalla Commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei vari coefficienti e, in caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire le lavorazioni secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara e non quelle ritenute non accettabili dalla Commissione (il prezzo offerto rimane fisso ed invariabile).

I documenti facenti parte dell'offerta tecnica dovranno essere trasmessi in unica copia. Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo Procuratore e, in tal caso, deve essere allegata la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di Imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

La mancanza della documentazione richiesta, a insindacabile giudizio della Commissione, non consentirà la possibilità di valutare le soluzioni tecniche e, pertanto, per tali carenze di documentazione, verrà assegnato un coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione mancanti.

Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle parti dell'opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenibilità, durabilità, compatibilità e controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti, tutte finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e gli elaborati progettuali a corredo devono essere sottoscritti o dal legale rappresentante, che ne assume piena responsabilità del contenuto, o da tecnici abilitati per le specifiche competenze.

15.1 CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La busta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati.

La busta tecnica, **a pena di esclusione**, deve contenere la Relazione Tecnica e gli Allegati Tecnici.

L'Offerta Tecnica può prevedere esclusivamente miglioramenti al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara in funzione di specifici elementi di valutazione.

Gli elaborati possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che non dovranno essere ulteriormente firmate. La firma digitale dovrà essere apposta soltanto sul singolo documento.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata digitalmente dal concorrente e sarà allegata al contratto dell'aggiudicatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti i documenti devono essere sottoscritti da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Non sono ammesse le offerte tecniche che, in relazione ad un solo elemento di valutazione:

- 1) eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni definite nel presente paragrafo;
- 2) esprimano e rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- 3) prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure siano incompatibili con quest'ultima;
- 4) siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- 5) siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili.

L'Offerta Tecnica non può:

- 1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica o comunque pregiudicarne la segretezza;
- 2) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica è insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- 3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.

Il verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui a tutti i superiori punti comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica.

15.1.1 Elaborati

Relazione tecnica

La relazione tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi in modo da individuare, separatamente e ordinatamente, gli elementi relativi ad ogni singolo criterio di valutazione dell'offerta tecnica.

La relazione deve essere articolata nel seguente modo:

Numero massimo di pagine dell'intera relazione	Criteri	Numero massimo di pagine per ciascun paragrafo	Limiti editoriali per ciascun paragrafo
70 pagg. incluse copertina ed indice (se presenti), ed eventuali tabelle, immagini, figure o disegni (oltre eventuali certificazioni che non incidono nel conteggio del numero massimo di pagine consentite).	B.1) Caratteristiche metodologiche del servizio di progettazione	- 5 - incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0.
	B.2) Migliorie tecniche	-45 - incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: max 11; - interlinea: 1,0.
	B.3) Migliorie tecniche e caratteristiche metodologiche	- 15 - incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0.
	B.4) Criteri premiali PNR / Fattori ambientali	- 5 - incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato delle 20 pagg: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0.

In armonia con il “principio di separazione delle offerte”, **l'offerta tecnica non deve contenere, pena esclusione, chiari riferimenti alla componente economica della propria offerta che vanno inseriti esclusivamente nella busta C – Offerta Economica** (consiglio di Stato, sentenze nn. 5392 del 21.11.2017 e 612 del 24.01.2019), con la conseguenza che la componente tecnica e la componente economica dell'offerta devono essere inserite in buste distinte, proprio al fine di evitare la suddetta commistione.

ALLEGATI TECNICI

1) Elaborati progettuali

Il concorrente dovrà presentare gli elaborati di progetto che modificano/sostituiscono quelli del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica a base di appalto.

In tali elaborati devono essere evidenziate le modifiche apportate al progetto a base di appalto.

Gli elaborati di progetto non variati non dovranno accludersi all'offerta tecnica.

Gli elaborati prodotti possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che non dovranno essere ulteriormente firmate. La firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento.

In particolare, il concorrente deve predisporre, un elenco elaborati di offerta del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica (PFTE) aggiornato/integrato con le modifiche apportate, in cui evidenzia chiaramente gli elaborati oggetto di modifiche apportate al progetto a base di appalto nonché quelli di nuova produzione per la descrizione della proposta tecnica offerta. Il Concorrente dovrà accludere all'offerta tecnica la documentazione debitamente firmata digitalmente dal Concorrente in segno di integrale accettazione.

Gli elaborati presentati in offerta, a pena di mancata attribuzione del relativo punteggio, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal professionista responsabile del singolo elaborato (ingegnere, responsabile piano di sicurezza e coordinamento, ecc.).

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in formato PDF/A con risoluzione minima 200dpi e dovrà essere firmata digitalmente dal Concorrente.

2) Computo metrico (non estimativo)

Il computo dovrà riportare le quantità di tutti gli articoli di lavoro previsti nel progetto complessivo che si andrà a realizzare (sia quelli originari non migliorati, sia quelli migliorati) indicando, per tutti, le dimensioni parziali che concorrono alla determinazione della quantità complessiva.

Si precisa che detto elaborato non può fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, sia per gli articoli di lavoro previsti nel progetto posto a base di gara, sia per quelli variati e/o aggiuntivi, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

3) Sommario di raffronto del computo metrico (senza prezzi) articolato per modifica proposta, secondo lo schema che segue:

SOMMARIO DI RAFFRONTO DEL COMPUTO METRICO					
A	B	C	D	E	F
N. MODIFICA PROPOSTA	OPERA E/O VOCE DI PREZZO	QUANTITA' PFTE A BASE DI GARA	QUANTITA' OFFERTA TECNICA	QUANTITA' DIFFERENZA	CODICE ELABORATO MODIFICATO

L'offerente può integrare o ridurre le quantità che valuti carenti o eccessive e può eventualmente inserire voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati di PFTE posto a base di gara.

Si precisa che detto elaborato non può fare alcun riferimento ai relativi prezzi, né unitari, né totali, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Note in merito alle formalità della documentazione:

per le facciate delle relazioni in formato A4 verticale è ammessa la sostituzione di 2 facciate a fronte di 1 facciata in formato A3.

Si precisa che tutti i documenti di cui a precedenti punti verranno esaminati e valutati solo entro i limiti stabiliti: le eventuali cartelle eccedenti non verranno esaminate e valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

16.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TEMPORALE

Per il punteggio dell'offerta temporale si applica la seguente **formula**:

$$P_{T,i} = P_{T \max} \frac{T_{\max} - T_i}{T_{\max} - T_{\min}}$$

dove:

$P_{T,i}$ = punteggio assegnato all'offerta Tempo del concorrente i-esimo;

$P_{T \max}$ = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro " Offerta Tempo")

T_i = tempo espresso in giorni indicato nell'offerta del concorrente i-esimo;

T_{\max} = tempo espresso in giorni previsto in progetto pari a 545 giorni;

T_{\min} = tempo minimo individuato tra il tempo T_i espresso in giorni, offerto da tutti i concorrenti.

Il tempo T_i offerto dall'Operatore Economico **NON PUO' ESSERE INFERIORE a 480 giorni.**

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per il punteggio dell'offerta economica si applica la seguente **formula bilineare**:

$$P_{R,i} = P_{R \max} \cdot X \cdot \frac{R_i}{R_{soglia}}$$

per $R_i \leq R_{soglia}$

$$P_{R,i} = P_{R \max} \cdot \left[X + (1 - X) \cdot \left(\frac{R_i - R_{soglia}}{R_{\max} - R_{soglia}} \right) \right]$$

per $R_i > R_{soglia}$

dove:

$P_{R,i}$ = punteggio assegnato all'offerta economica del concorrente i-esimo;

$P_{R \max}$ = punteggio massimo attribuibile (peso del parametro " Offerta economica")

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
 R_{soglia} = media aritmetica dei valori dei ribassi R_i delle offerte dei concorrenti ammessi ;
 R_{max} = valore del ribasso più conveniente;
 $X=0,8$

17 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

L'operatore economico concorrente dovrà produrre i seguenti documenti secondo le modalità indicate all'interno della piattaforma telematica:

- **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da un suo procuratore e compilata secondo il **Manuale operativo di gara telematica** messo a disposizione dei concorrenti, contenente:

- il prezzo, in valore assoluto, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta e del costo degli oneri di sicurezza, espresso in cifre ed in lettere;
- il ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara;
- il costo complessivo degli oneri di sicurezza, eventualmente rimodulati dal concorrente in ragione delle soluzioni migliorative offerte. I costi per la sicurezza relativi alle misure di prevenzione e protezione introdotte dal concorrente e correlati alle migliorie proposte dal concorrente medesimo dovranno essere quantificati secondo le prescrizioni del presente Bando di Gara.
- **Indicazione, a pena esclusione**, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'AMMINISTRAZIONE, dovrà allegare nella busta economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla stazione appaltante di attivare immediatamente il sub-procedimento di verifica della congruità di tali costi (art. 110 codice dei contratti);
- **Indicazione** del tempo offerto per la progettazione e l'esecuzione dei lavori (espresso in giorni naturali e consecutivi), che **NON PUO' ESSERE INFERIORE a 480 giorni**;
- **Cronoprogramma** dove devono essere riportate sia le lavorazioni del progetto a base di gara, che le lavorazioni relative alle migliorie offerte, firmato digitalmente;

Si precisa, inoltre, e si prescrive:

- l'attribuzione del punteggio relativo al valore economico si baserà sul totale offerto dal concorrente al netto degli oneri della sicurezza eventualmente rimodulati dal concorrente in ragione delle soluzioni migliorative offerte;
- che la dichiarazione di offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo o in consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione.

L'offerta economica dovrà indicare sia il ribasso percentuale fino ad un massimo di 4 (quattro) cifre decimali calcolato sull'importo complessivo posto a base della gara, sia il prezzo ribassato in termini di valore assoluto. Si applicherà l'arrotondamento alla quarta cifra decimale, procedendo ad arrotondare all'unità superiore, qualora la quinta cifra sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso e il ribasso in valore assoluto o tra il valore in cifre e quello in lettere sarà considerato l'importo più conveniente per l'Amministrazione.

Non è possibile indicare offerte plurime, condizionate o in aumento rispetto all'importo posto a base della gara.

18 SVOLGIMENTO DELLE FASI PROCEDURALI DI GARA

La prima sessione, in via telematica, avrà luogo presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania- Via Centuripe 1/A Catania - il giorno _____ alle ore _____, potrà essere resa visibile in modalità streaming, ma anche di presenza presso la sede dell'Ente, e vi potranno partecipare i rappresentanti delle imprese interessate. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all'orario indicato del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica, in tempo reale.

Si precisa che, un eventuale nascere della condizione di emergenza a contenimento del propagarsi del COVID-19, con i limiti e le disposizioni poste dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la gara sarà espletata solo ed esclusivamente in modalità streaming.

18.1 FASE DELL'ESAME E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto individuato secondo quanto previsto dal **PUNTO 5.2** della linea Guida ANAC n. 3 approvata dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, dal Responsabile Unico del Progetto, o da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, o da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della medesima stazione appaltante, provvederà all'espletamento della gara nel giorno fissato dal presente bando in seduta pubblica, e procederà a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa con quanto richiesto dal presente bando di gara;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
- verificare la regolare partecipazione dei concorrenti in avvalimento, secondo quanto stabilito al nel presente bando di gara;
- verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'ANAC;
- verificare l'autenticità della garanzia provvisoria;
- verificare il contenuto del DGUE (2.0), messo a disposizione della piattaforma telematica TRASPARE;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al presente bando di gara;
- a verbalizzare tutte le operazioni di gara.

18.2 FASE DELL'ESAME E VERIFICA DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA/TEMPO

Ai fini della selezione della migliore offerta tecnica ed economica nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una Commissione giudicatrice, così per come previsto dall'articolo 93, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi in modalità telematica che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni, ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, e procederà:

- **in seduta pubblica**, che avrà luogo presso la sede Consorzio di Bonifica 9 Catania- Via Centuripe 1/A Catania, all'ora e nel giorno fissato dal Presidente della Commissione giudicatrice, per i soli concorrenti ammessi, all'esame **dell'offerta tecnica**, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando e alla loro elencazione;

- **in una o più sedute riservate**, all'esame dei contenuti dell'offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi, secondo i criteri e subcriteri e le modalità descritte nel presente bando;
- **in seduta pubblica**, a comunicare i punteggi tecnici attribuiti ad ogni singolo concorrente, scaturiti dall'esame dell'offerta tecnica;
- **nella stessa seduta pubblica** o in altra successiva, alla verifica ed esame della documentazione contenuta a corredo dell'offerta economica/tempo, che dovrà essere conforme secondo i criteri e le modalità suindicate nel presente bando, e all'attribuzione dei relativi punteggi;
- **nella stessa seduta pubblica** o in altra successiva, a comunicare il totale dei punteggi scaturiti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica/tempo;
- **a comunicare** l'eventuale esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- **a redigere**, infine, la graduatoria finale dei concorrenti, trasmettendo, il tutto al Responsabile Unico del Progetto che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante;
- a verbalizzare tutte le operazioni di gara.

18.3 VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA

Il Responsabile Unico del Progetto valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi **dell'articolo 108, comma 9**, del Codice dei Contratti, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa il RUP richiede, per iscritto, all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b. in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP per tale verifica può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice.

18.4 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

- L'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica, da parte del Responsabile Unico del Progetto, del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464;
- la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, e dell'allegato I.2 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, provvederà all'aggiudicazione nei confronti della migliore offerta qualora, comunque, l'offerta stessa risulti congrua. In caso contrario l'Amministrazione esercita la facoltà di rimandare la proposta al Responsabile Unico del Progetto per la verifica di congruità richiesta;
- si procederà alla stipula del contratto che, comunque, rimane subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- Ai sensi dell'art. 17, comma 8 e fermo quanto previsto dall'**articolo 50, comma 6** del D. lgs. 36/2023, l'esecuzione del contratto potrà iniziare prima della stipula del contratto medesimo, al fine di rispettare i termini, particolarmente stringenti, del cronoprogramma di finanziamento.

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara o di non stipulare il contratto nel caso di mancata erogazione del finanziamento.
- Il contratto verrà stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, non oltre il sessantesimo giorno dall'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 2023, n. 36;
- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzioso inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta nessun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali,
- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituirsi motivo di revoca dell'aggiudicazione;
- la mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle suindicate ipotesi, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso;
- la garanzia provvisoria dell'impresa aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto, e per gli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento dell'aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per quanto non espressamente previsto dal codice, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e relativamente alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi del/dei conto/i correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei lavori alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie alla medesima commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero, da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'impresa o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SPA, o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e/o dall'eventuale contratto sottoscritto fra le parti sono deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22 - 95125 Catania.

21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'utilizzo dei dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.

22 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il dott. Ing. Rossana Tarallo, Capo Settore Progettazione ed Esecuzione Opere del Consorzio di Bonifica 9 Catania.

Email: rossana.tarallo@gmail.com tel. +39095 559415

23 ALTRE INFORMAZIONI

La stazione appaltante assicura, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme in dotazione della stessa. L'accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti.

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011. Qualora il prefetto attesti che nei soggetti interessati, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente risultato aggiudicatario, ovvero al divieto del sub-contratto.

Si precisa infine che ai sensi dell'art. 83-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Rossana TARALLO